

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 24055 / 143/11/2015 del 11 NOV. 2015 Pos. Coll. e Coord. n. 2
Palermo

ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento regionale tecnico
PALERMO
(Rif. Nota Area 3 del 26-10-2015, n. 84337)

OGGETTO: Adempimenti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 per le opere di competenza dell'ANAS.

1 - Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta che l'ANAS ha richiesto un confronto istituzionale per dirimere la questione relativa all'assoggettabilità delle opere dalla stessa progettate agli adempimenti di cui agli articoli 17 e 18 della legge n. 64/1974¹.

¹ - L. 2-2-1974 n. 64 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

Capo III - Vigilanza sulle costruzioni

Art.17. Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti.

Nelle zone sismiche di cui all'articolo 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché

Via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - email urp@ull.regione.sicilia.it

avvocato responsabile: Paolo Chiapparrone tel 091.7074833 - email paolo.chiapparrone@ull.regione.sicilia.it

Prima di avviare tale confronto viene chiesta conferma dell'avviso espresso da questo Ufficio col precedente parere n. 194/2004, circa l'assoggettabilità delle opere in questione alle norme citate.

2 - Lo scrivente non ravvede, nelle osservazioni formulate dall'ANAS con nota 17-9-2015, n. 57071, indirizzata a codesto richiedente, motivi per discostarsi dal proprio precedente parere.

L'Azienda rileva che la competenza dell'Amministrazione regionale non riguarda opere e beni dello Stato senza però considerare che le funzioni svolte dagli Uffici del genio civile della Sicilia concernono la vigilanza ed il controllo previsto dalla legge n. 64/1974 nei confronti di tutte le opere private e pubbliche ² e che ai sensi dell'articolo 1 del d.p.r. 30-7-1950, n. 683 la Regione esercita nel proprio territorio "tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato" in materia di opere pubbliche, anche di interesse nazionale, ancorchè svolte, per queste, secondo le direttive del Governo dello Stato (cfr. art 1, comma 3).


In mancanza di provvedimenti ministeriali che individuino altri uffici non regionali per l'esercizio delle funzioni in argomento, l'esclusione delle opere realizzate dall'ANAS all'applicazione degli articoli 17 e 18 della citata legge n. 64/1974 risulterebbe, ad avviso dello scrivente, priva di ragionevolezza e contraria alla legge.

Avv. Paolo Chiapparrone



AVVOCATO GENERALE

Cons. Romeo Palma



non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia .

Art. 18. Autorizzazione per l'inizio dei lavori.

Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente articolo 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma.

L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.

I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze . (articolo trasfuso nell'art. 94 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

² - La sola eccezione (cfr. art. 17, ultimo comma) è costituita da quelle realizzate dalle Ferrovie dello Stato ove non soggette a concessione edilizia.

Via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - email urp@ull.regione.sicilia.it

avvocato responsabile: Paolo Chiapparrone tel 091.7074833 - email paolo.chiapparrone@ull.regione.sicilia.it